



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno VI - n. 1-2011**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**11**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno VI - n. 1-2011  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, F. Facchini  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

*Direzione:*

**Cosenza** 87100 - Luigi Pellegrini Editore  
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80133 - Piazza Municipio, 4  
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli  
E-mail: martedes@unina.it

*Redazione:*

**Cosenza** 87100 - Via Camposano, 41  
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672  
E-mail: info@pellegrinieditore.it

**Napoli** 80134 - Facoltà di Giurisprudenza  
I Cattedra di diritto ecclesiastico  
Via Porta di Massa, 32  
Tel. 081 2534216/18  
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

**Corte di Cassazione, Sez. penale VI, 6 maggio 2010,  
n. 17820**

**Libertà religiosa – Estradizione – Discriminazione per motivi religiosi**

*In tema di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna, prevista dalla L. 25 aprile, n. 69, art. 18, come causa di rifiuto della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non essendo sufficiente la mera, ipotetica ed indimostrata allegazione di possibili discriminazioni e per la diversa fede religiosa da parte dell'interessato.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con sentenza in data 29-3-2010 la Corte di Appello di Milano, sezione 5<sup>^</sup> penale, ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di consegna di F.F., generalizzata come sopra, alla richiedente Autorità Giudiziaria Rumena in riferimento al mandato di arresto europeo emesso il 31-5-07 nei confronti della predetta dal Tribunale di Brasov, basato su sentenza irrevocabile in data 19-1-2005 della Corte di Appello di Brasov, con la quale la medesima era stata condannata alla pena di anni sette di reclusione per i reati di sequestro di persona, furto con minaccia e violenza e violenza sessuale, commessi in concorso con altri. Con la medesima sentenza la Corte di Appello ha disposto il rinvio della consegna alla data di definizione del procedimento a carico della F., pendente presso la Autorità Giudiziaria Italiana, e di eventuale espiazione della pena.

2. Avverso la suindicata sentenza del 29-3-2010 ha proposto ricorso per cassazione F.F., chiedendone l'annullamento.

La ricorrente deduce "errata valutazione degli elementi ostativi ai fini della consegna", dichiarando di essere di fede mussulmana, "religione oggetto di foltissime discriminazioni e violente ripercussioni da parte della maggioranza dei cittadini rumeni di religione ortodossa", e sostenendo di essersi sottratta alla cattura, fuggendo in Italia, proprio al fine di evitare le gravissime ripercussioni con atti persecutori, da lei effettivamente già subite durante i cinque mesi e otto giorni da lei trascorsi in stato di detenzione in Romania.

Il pericolo di essere sottoposta dallo Stato richiedente ad una detenzione condizionata da pregiudizi religiosi e il fondato sospetto di ricevere un trattamento sanzionatorio contrario al senso di umanità erano dati di fatto che avrebbero dovuto imporre il diniego della sua consegna allo Stato Rumeno.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Anche se nel ricorso non si indica neppure la disposizione di legge che si assume violata, in buona sostanza sembra potersi ritenere che si denuncia la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. h), in quanto il trattamento, riservato alla persona richiesta, tenuto conto della sua fede mussulmana, non sarebbe in linea con i modelli di minimalità richiesti dalle norme europee e, pertanto, realizzerebbe una condizione permanente ed ostativa alla consegna, essendovi il serio rischio di trattamenti inu-

mani e degradanti, determinati da pregiudizi religiosi, data la prevalente religione ortodossa in Romania.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che le indicazioni offerte dalla ricorrente, circa le condizioni di fatto e giuridiche, in Romania, della esecuzione di pene detentive, dopo condanna definitiva pronunciata nei confronti di soggetto di fede mussulmana, non si sottraggano ad un giudizio di assoluta genericità e di totale apoditticità.

D'altra parte in tema di mandato di arresto europeo, la situazione di possibile pregiudizio per la posizione della persona della quale è richiesta la consegna, prevista dalla L. 25 aprile, n. 69, art. 18, come causa di rifiuto della consegna da parte dello Stato italiano, deve risultare da circostanze oggettive, non essendo sufficiente la mera, ipotetica ed indimostrata allegazione di possibili discriminazioni e per la diversa fede religiosa da parte dell'interessato (v. sez. F., sentenza n. 33642 del 13/09/2005, Rv 232120, Hussain).

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro cinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Mandata alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010

## Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Milano, ordinanza 26 maggio 2010

### Libertà religiosa – Esercizio del culto – Detenuti – Diritti fondamentali

*L'impossibilità di assistere alla messa domenicale, per mancanza di un locale idoneo a tale scopo nelle c.d. aree riservate, lede il diritto di libertà religiosa del detenuto di fede cattolica. Non può infatti ritenersi sufficiente, ai fini dell'effettivo esercizio del culto cattolico, l'ascolto dalla cella chiusa da parte del detenuto della messa celebrata in corridoio.*

(omissis)

Premesso che ... detenuto presso la C.R. di Milano Opera in espiazione della pena dell'ergastolo di cui al provv. unificazione delle pene concorrenti n. 138/'03 del 18.6.'04 ha presentato reclamo ex art. 35 O.P. lamentando la lesione di suoi diritti fondamentali lesi da disposizioni dell'Amministrazione Penitenziaria che gli impedirebbero :

- 1) di riposare in ore notturne causa il mantenimento di luce sempre accesa
- 2) di svolgere la socialità
- 3) di svolgere attività lavorativa a rotazione
- 4) di frequentare la biblioteca
- 5) di esercitare attività motoria
- 6) di utilizzare il personal computer
- 7) di tutelare la privacy in bagno a causa della videosorveglianza
- 8) di svolgere colloqui con gli educatori
- 9) di esercitare il culto cattolico
- 10) di mantenere l'igiene nella camera detentiva
- 11) di utilizzare il servizio di barberia
- 12) di visionare tra i programmi televisivi nazionali quella della emittente LA 7

#### OSSERVA

Rilevato che il detenuto ha attivato la procedura del reclamo ex art. 35 Op chiedendo l'intervento del Magistrato di Sorveglianza al fine di eliminare le conseguenze dannose derivanti da provvedimenti, che vengono denunciati come illegittimi, assunti dalla Direzione del carcere di Opera ove è detenuto e sottoposto al regime di rigore di cui all'art. 41 bis Op.

Ritenuto che le posizioni soggettive che si deducono lese, trovano fondamento sia nella fonte costituzionale, ( art. 19, 21, 32 e 27 comma 3 ) che nella fonte di rango sottordinato di cui alla L. 354/'75 trattandosi di modalità concrete di attuazione del cd trattamento.

Ritenuto pertanto che le dedotte violazioni debbano trovare tutela giurisdizionale piena, secondo quanto chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 26/1999, davanti a questo giudice, titolare di una competenza esclusiva in materia di trattamento penitenziario, secondo il modello procedimentale di cui all'art. 14 ter Op. , individuato come idoneo dalla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 25079/'03.

Ritenuto pertanto opportuno, ciò premesso, esaminare separatamente le doglianze del detenuto in quanto i punti affrontati nel reclamo sono diversi tra loro e coinvolgono problematiche specifiche.

*(omissis)*

Il G. lamenta altresì la lesione del suo diritto a praticare il culto religioso cattolico di cui si dichiara osservante, in quanto nella sezione di appartenenza manca una cappella in cui raccogliersi in preghiera e assistere alla messa, che viene svolta in corridoio e che il detenuto sente dalla cella chiusa.

Osservato che, sul punto la Direzione ha confermato che per i detenuti allocati nelle cd aree riservate, è stata predisposta specifica sala situata al piano terra, ove gli stessi possono recarsi per assistere alla celebrazione della messa, a rotazione.

Rilevato dunque che tale modalità di officiare il culto appare rispettoso della sensibilità religiosa dei detenuti, in quanto avviene in un luogo a ciò adibito e alla loro diretta presenza.

*(omissis)*

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra complessivamente esposto che il reclamo, rispetto a tutte le doglianze espresse, non possa essere accolto, ad eccezione di quanto disposto circa la partecipazione al culto cattolico, che dovrà avvenire con la celebrazione della messa non in corridoio, ma alla presenza del detenuto.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 Op.

RESPINGE

il reclamo.  
Milano 26.5.2010